



Bruxelles, 27.2.2018
C(2018) 1368 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27.2.2018

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 5377

CCI: 2014IT06RDRP011

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27.2.2018

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 5377

CCI: 2014IT06RDRP011

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015)5377 della Commissione del 3 agosto 2015 modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2017)8252 della Commissione del 30 novembre 2017.
- (2) Il 28 dicembre 2017 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale di Trento, in conformità all'articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La versione definitiva della modifica riveduta del programma di sviluppo rurale è stata ripresentata il 12 febbraio 2018.
- (3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.
- (4) Le autorità italiane competenti hanno debitamente sostanziato e motivato la richiesta di modifica, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione³.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

² Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul

- (5) La Commissione ha concluso che la modifica del programma di sviluppo rurale è coerente con il regolamento (UE) n. 1303/2013, con il regolamento (UE) n. 1305/2013 e con l'accordo di partenariato con l'Italia, approvato con decisione della Commissione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014.
- (6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (7) La modifica ai finanziamenti nazionali integrativi inclusi nel programma di sviluppo rurale per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è conforme ai criteri di cui al medesimo regolamento e dovrebbe pertanto essere approvata.
- (8) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che non sono stati ancora approvati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la modifica al programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento, trasmessa alla Commissione nella sua versione definitiva il 12 febbraio 2018.

Articolo 2

La parte III dell'allegato della decisione di esecuzione C(2015) 5377 è sostituita dall'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 28 dicembre 2017.

Articolo 4

È approvata la modifica ai finanziamenti nazionali integrativi per lo sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 inclusi nel programma di sviluppo rurale.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27.2.2018

Per la Commissione

Jerzy PLEWA

Direttore generale

PER COPIA CONFORME

Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU

Direttore della cancelleria

COMMISSIONE EUROPEA